

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-437 del 26/01/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 ĩ AZIENDA AGRICOLA MONTE GELATO DI MALVICINI ANTONELLA & ZAZZERA GIOVANNI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione di cereali, allevamento bovini, produzione di latte ed alimenti a base di latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Bettola (PC), Località Montosero n° 113/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-394 del 24/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – **AZIENDA AGRICOLA MONTE GELATO DI MALVICINI ANTONELLA & ZAZZERA GIOVANNI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione di cereali, allevamento bovini, produzione di latte ed alimenti a base di latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Bettola (PC), Località Montosero n° 113/A.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza dell'**AZIENDA AGRICOLA MONTE GELATO DI MALVICINI ANTONELLA & ZAZZERA GIOVANNI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA**, avente sede legale in Comune di Bettola, Località Montosero n° 113/A, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Montana Alta Val Nure (svolgente la funzione di Sportello Unico del Comune di Bettola) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 23/03/2017, prot. n° 1645 (acquisita agli atti il 24/03/2017, prot. n° PGPC/2017/3377), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione di cereali, allevamento bovini, produzione di latte ed alimenti a base di latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Bettola, Località Montosero n° 113/A;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Montana Alta Val Nure con note del 06/07/2017, prot. n° 3352 (acquisita agli atti il 07/07/2017 con prot. n° PGPC/2017/8140), e del 01/08/2017, prot. n° 3752 (acquisita agli atti il 02/08/2017 con prot. n° PGPC/2017/9456);

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi (**S1** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed **S2** di acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale;

Verificato che:

- presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 2 scarichi industriali come di seguito classificati:
 - ✓ **scarico S1** di acque reflue di industriali assimilate alle domestiche (provenienti dall'attività di imbottigliamento del latte) ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., in uscita da un impianto di trattamento costituito da un degrassatore/dissabbiatore avente potenzialità di progetto pari a 120 A.E.; lo scarico in uscita dall'impianto di trattamento recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Rio Camia;
 - ✓ **scarico S2** di acque reflue domestiche in uscita da un sistema di trattamento costituito da una fossa Imhoff e da un impianto di fitodepurazione (vassoi assorbenti) dimensionato per 1 A.E.; lo scarico del "troppo pieno" del fitodepuratore recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Rio Camia;
- le acque reflue prodotte dall'attività di imbottigliamento del latte (prima del trattamento) generano

un carico organico inferiore a 50 A.E.;

- lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 666 del 10/04/2013;

Acquisiti:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Bettola con nota 05/09/2017, prot. n° 5638 (prot. ARPAE n° PGPC/2017/10831 del 06/09/2017);
- la nota PEC del 17/01/2018 (prot. ARPAE n° PGPC/2017/641 di pari data) con la quale il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha comunicato che *"non è presente il reticolo idraulico di bonifica nel territorio comunale di Bettola"*;

Preso atto che il Comune di Bettola, all'uopo interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95, con nota pervenuta in data 9/6/2017 prot. n. 831, ha comunicato: *" dando atto della dichiarazione presentata.....con la quale si attesta il rispetto delle previsioni della L. n. 447/95 e che non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione precedente."*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'**AZIENDA AGRICOLA MONTE GELATO DI MALVICINI ANTONELLA & ZAZZERA GIOVANNI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA** per l'attività "coltivazione di cereali, allevamento bovini, produzione di latte ed alimenti a base di latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Bettola, Località Montosero n° 113/A;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'**AZIENDA AGRICOLA MONTE GELATO DI MALVICINI ANTONELLA & ZAZZERA GIOVANNI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA** (C. FISC. 01392540330) per l'attività di "coltivazione di cereali, allevamento bovini, produzione di latte ed alimenti a base di latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Bettola, Località Montosero n° 113/A (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione - di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - a n° 2 scarichi (**S1** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed **S2** di acque reflue domestiche) nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Rio Camia;
2. **di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue di industriali assimilate alle domestiche** ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Rio Camia", le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di trattamento dovrà risultare sempre accessibile ed idoneo a consentire i controlli ed i campionamenti delle acque reflue;
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
 - e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
3. **di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Rio Camia", le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto di fitodepurazione è stato dimensionato (1 A.E.);
 - b) i pozzetti di ispezione posti a monte a valle dell'impianto di fitodepurazione dovranno essere sempre accessibili e consentire un agevole controllo;
 - c) la pendenza del terreno circostante all'impianto di fitodepurazione dovrà essere mantenuta tale da limitare l'ingresso delle acque piovane;
 - d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) per il mantenimento delle funzioni evaporative delle essenze piantumate nei vassoi assorbenti, è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
 - f) la fossa Imhoff e l'impianto di fitodepurazione dovranno mantenere le caratteristiche previste dalla tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;

g) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Bettola e ad all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione Montana Alta Val Nure sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 666 del 10/04/2013;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Montana Alta Val Nure per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Montana Alta Val Nure.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.